



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2007
(OR. fr)**

**10886/3/07
REV 3**

PECHE 206

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti
della pesca per il periodo 2007-2009**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per
taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tali prodotti nella Comunità assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri di conseguenza.

- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (5) Il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca², è scaduto il 31 dicembre 2006. Nessun contingente tariffario autonomo era quindi disponibile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre tutti i contingenti aperti dal presente regolamento sono soggetti alle condizioni di utilizzazione finale per poter beneficiare del trattamento tariffario favorevole; non è quindi possibile applicare retroattivamente il presente regolamento. Pertanto, al fine di garantire una certa continuità con il precedente regime di contingenti, è opportuno prevedere un nuovo regime che consenta di concedere una riduzione dei dazi all'importazione per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Il nuovo regime dovrebbe tenere in debito conto le condizioni di utilizzazione finale e i quantitativi disponibili dei contingenti specifici.
- (6) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

² GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7.

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

¹ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

Articolo 4

1. I dazi doganali per i prodotti della pesca immessi in libera pratica tra il 1° gennaio 2007 e il ...* che rientrano nel campo di applicazione dei prodotti di uno dei contingenti tariffari elencati in allegato possono essere ridotti, su richiesta del dichiarante, in conformità dei dazi doganali ivi stabiliti.
2. La domanda recante l'indicazione del contingente interessato è presentata entro il ...** all'ufficio doganale responsabile dell'immissione in libera pratica del prodotto in questione. Essa è accompagnata da tutta la documentazione pertinente che provi che il prodotto importato rientra nel campo di applicazione del contingente e che il medesimo è stato o sarà utilizzato in conformità delle condizioni di utilizzazione finale stabilite nell'allegato per il contingente tariffario in questione.
3. Il presente articolo si applica unicamente nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario alla data di accettazione della domanda debitamente motivata. Gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano per quanto di ragione.

* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

** Data di entrata in vigore del presente regolamento più 4 settimane.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t)	Aliquota	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 52 10 ex 0303 52 30 ex 0303 52 90	20 10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	80 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (a)(b)	10 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2761	ex 0304 29 91 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	10 41 81 60 81	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus spp.</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19 ex 0303 78 90 ex 0303 79 93	10 10 10 11 81 10 10	Naselli (<i>Merluccius spp.</i> esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis spp.</i>), e abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>) congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	15 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2766	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	71 91	Melù australi (<i>Micromesistius australis</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	2 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (a)(b)	10 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 51 00 ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	10 10 10 10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.10.2007 – 31.12.2007 1.10.2008 – 31.12.2008 1.10.2009 – 31.12.2009

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t)	Aliquota	Periodo contingentale
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (a)(b)	10 000	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (a)(b)	8 000 9 000 10 000	6% 6% 6%	1.1.2007 – 31.12.2007 1.1.2008 – 31.12.2008 1.1.2009 – 31.12.2009
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>), congelate, destinate alla trasformazione (a)(b)(c)	1 500	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2794	ex 1605 20 10 ex 1605 20 99	50 45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (a)(b)(d)	20 000	6%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Branchie di calamari (<i>Ommastrephes spp.</i> – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> , congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione (a)(b)	45 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> , congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (a)(b)	1 500	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2772	ex 0304 99 10	10	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	55 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2774	ex 0304 29 58	10	Naselli (<i>Merluccius productus</i>), filetti congelati, destinati alla trasformazione (a)(b)	15 000	4%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2776	ex 0304 29 21 ex 0304 29 29 ex 0304 99 31 ex 0304 99 33	10 20 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b)	20 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009
09.2778	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	65 65	Sogliole, filetti congelati e altre carni (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>), destinate alla trasformazione (a) (b)	5 000	0%	1.1.2007 – 31.12.2009

(a) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93).

(b) Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

- (c) I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:
- divisione dell'aragosta congelata,
 - trattamento termico dell'aragosta congelata per l'eliminazione dei residui interni.
- (d) I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:
- trattamento dei gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti¹.
-

¹ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).